

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 13 settembre 1999, n. 1052.

### **Conferma T.A.R. Campania – Napoli: Il Sezione, 12 marzo 1999, n. 719.**

*La situazione di incandidabilità, ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, del candidato sindaco, non rilevata in sede di ammissione dalla Commissione elettorale circondariale, è idonea a rendere invalido lo svolgimento delle operazioni elettorali.*

*Pur essendo pacifica la competenza del giudice ordinario in materia di eleggibilità (e di candidabilità), ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 28 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il giudice amministrativo può pronunciarsi incidenter tantum anche su tali questioni, se la loro soluzione è pregiudiziale per decidere la questione principale di sua competenza.*

*Omissis.*

Diritto – Con il primo motivo l'appellante deduce che l'art. 15 comma 4 della L. 19 marzo 1990, n. 55 sancisce la nullità dell'elezione di chi si trovi nelle condizioni contemplate dal comma 1. Nel caso di specie, dunque, non è prevista l'annullabilità della elezione ma la diversa e più grave sanzione della nullità. Ne discende che l'ineleggibilità colpisce il solo candidato e non esplica efficacia sulle operazioni elettorali.

Il motivo è infondato.

L'art. 15 comma 1 della legge n. 55 del 1990 dispone che i soggetti che si trovino nelle condizioni ivi previste "non possono essere candidati" alle elezioni amministrative e la loro eventuale elezione è nulla (*ibidem* comma 4).

Ora, se l'incompatibilità riguarda un candidato alla carica di consigliere comunale, può ammettersi che la sanzione della nullità dell'intervenuta elezione non influenzi la validità delle operazioni elettorali (salvo il caso che la relativa lista sia composta da un numero di candidati pari al numero minimo richiesto dalla legge). Si tratterà soltanto di surrogare il candidato illegittimamente proclamato con altro soggetto della medesima lista.

Diversa è invece la soluzione qualora la persona colpita da condanna penale sia candidato a Sindaco.

Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 25 marzo 1993, n. 81, con la lista dei candidati al Consiglio comunale deve essere presentato anche il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo.

Tra il candidato Sindaco e la lista (o le liste) collegata v'è un rapporto di integrazione, che costituisce un tratto significativo della recente riforma del sistema elettorale amministrativo.

La presentazione della lista è una fattispecie unitaria, di cui sono elementi essenziali sia l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco, sia l'elenco dei candidati al Consiglio comunale, sia il programma amministrativo.

La designazione del candidato alla carica di Sindaco rappresenta perciò una condizione essenziale per la valida presentazione della lista. Ove essa, come nella specie, riguardi un soggetto incandidabile ai sensi dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990, viene a mancare un requisito di ammissibilità della lista. Tale vizio, se non sia rilevato dalla Commissione elettorale circondariale e la lista partecipi alla competizione, è idoneo a rendere invalido lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Con il secondo motivo l'appellante sostiene che le questioni relative alla eleggibilità (comprensiva della non candidabilità) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il motivo è infondato.

È pacifico che le questioni relative alla eleggibilità (che in sé incorpora la non candidabilità) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi, mentre le controversie aventi ad oggetto la legittimità delle operazioni elettorali, coinvolgendo posizioni di interesse legittimo, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Senonché, l'art. 8 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e l'art. 28 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 consentono al giudice amministrativo di pronunciare *incidenter tantum* anche su questioni relative a diritti, qualora la loro soluzione si atteggi come pregiudiziale necessaria per decidere la questione principale di sua competenza. Né l'elettorato passivo rientra fra le questioni di stato delle persone fisiche che il giudice amministrativo non può conoscere neanche in via incidentale: queste ultime sono infatti limitate a quelle concernenti lo stato di cittadinanza e di famiglia.

*Omissis.*